

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 1995

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Surinam, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe circa l'adesione della Repubblica di Zambia al protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CEE

(95/185/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la dichiarazione comune figurante nell'allegato al protocollo n. 8 sullo zucchero ACP della quarta convenzione ACP-CEE⁽¹⁾ prevede che qualora uno Stato dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), che è parte contraente della convenzione ma non è espressamente menzionato in tale protocollo, chieda di partecipare alle disposizioni di detto protocollo, la sua domanda viene esaminata;

considerando che la Repubblica di Zambia è uno Stato ACP parte contraente della suddetta convenzione; che questo paese ha chiesto di aderire al protocollo in questione;

considerando che gli Stati ACP interessati, in una lettera del 14 novembre 1989, hanno dato il loro assenso all'adesione della Zambia al protocollo suddetto;

considerando che è opportuno approvare un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, gli Stati menzionati nel suddetto protocollo e la Repubblica di Zambia sull'adesione di quest'ultimo paese al protocollo stesso,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato in nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barba-

dos, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Surinam, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe circa l'adesione della Repubblica di Zambia al protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CEE.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo di cui all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. MADELIN

(¹) GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1.